



ATTO N. 319

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1488 del 14/12/2015)

**“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 21/01/2015, N. 1 (TESTO UNICO GOVERNO
DEL TERRITORIO E MATERIE CORRELATE)”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 18/12/2015*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 18/12/2015



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

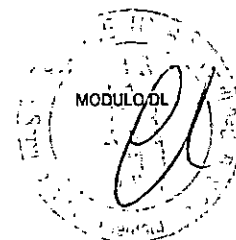
N. 1488 DEL 14/12/2015

OGGETTO: Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico Governo del territorio e materie correlate.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico Governo del territorio e materie correlate" presentata dal Direttore Lucio Caporizzi;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Fernanda Cecchini avente per oggetto "Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico Governo del territorio e materie correlate";

Dato atto che il ddl è stato definito d'intesa tra l'Assessore competente per materia Fernanda Cecchini e al Prof. Antonio Bartolini, Assessore alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo studio;

Vista la l.r. 16 settembre 2011, n. 8 recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" e s.m.i.;

Vista la l.r. 21/1/2015, n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate";

Visto il ricorso ex art. 127 della Costituzione n. 46/2015 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune norme articoli della l.r. 1/2015;

Vista la precedente deliberazione n. 505 del 20/04/2015 di costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale come sopra specificato;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla l.r. 1/2015, conseguenti agli incontri effettuati fra i rappresentanti della Regione e dei Ministeri interessati, volti a superare gran parte delle eccezioni di incostituzionalità di cui al sopra citato ricorso, necessarie ad adeguare le disposizioni della legge regionale alla normativa di principio statale e comunque ritenute compatibili con l'assetto normativo regionale;

Ritenuto, altresì, che per le altre norme della l.r. 1/2015 oggetto del ricorso da parte del Governo, questa Giunta regionale non ritiene fondati i motivi di incostituzionalità per le motivazioni contenute nella memoria difensiva di costituzione in giudizio di cui alla DGR 505/2015 sopra richiamata, per cui si rimette ogni determinazione al pronunciamento della Corte Costituzionale;

Atteso che la Giunta regionale, fino alla fissazione del termine per le udienze relative al suddetto ricorso, effettuerà ulteriori incontri con le strutture dei Ministeri competenti al fine di concordare eventuali ed ulteriori interventi correttivi alla l.r. 1/2015, volti sempre a superare motivi di incostituzionalità;

Ritenuto, inoltre, di introdurre ulteriori semplificazioni normative e adeguamenti tecnici e precisazioni conseguenti alla prima fase applicativa della l.r. 1/2015;

Considerato che il Comitato legislativo nella seduta del 12 novembre 2015 si è favorevolmente espresso e conseguentemente le indicazioni fornite dallo stesso Comitato sono stata recepite nell'allegato ddl;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere alla adozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

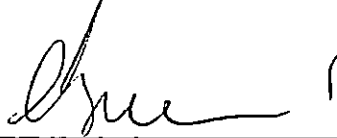
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

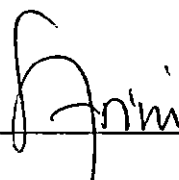
- 1) di adottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico Governo del territorio e materie correlate" e la relazione che lo accompagna;

- 2) di indicare il proprio Assessore Fernanda Cecchini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico Governo del territorio e materie correlate".

RELAZIONE

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", ha individuato *"le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese."*

Uno degli strumenti di semplificazione dell'ordinamento giuridico individuati dalla l.r. 8/2011 è rappresentato dal riassetto della normativa vigente attraverso la redazione di testi unici in determinate materie, tra cui quella del "Governo del territorio e materie correlate".

Dopo un complesso ed articolato iter il "Testo unico Governo del territorio e materie correlate" è stato approvato con la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, pubblicata nel BUR n. 6 del 28/1/2015, s.o. n. 1.

Conseguentemente, e in applicazione della l.r. 1/2015 è stato emanato il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate);

Innanzi alla Corte Costituzionale è stato promosso ricorso ex art. 127 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri n. 46/2015, notificato in data 2/04/2015, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della suddetta l.r. 1/2015:

Art. 1	Oggetto e definizione di governo del territorio e materie correlate	commi 2 e 3
Art. 7	Definizioni di carattere generale	comma 1, lett. b), d), g), m), n)
Art. 8	Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST))	
Art. 9	Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST	comma 4
Art. 10	Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)	comma 1
Art. 11	Contenuti del PPR	comma 1, lettera d)
Art. 13	Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR	
Art. 15	Adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR	commi 1 e 5
Art. 16	Finalità e azioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	commi 4 e 5
Art. 17	Elaborati e contenuti del PTCP	
Art. 19	Adeguamento del Piano Regolatore Generale al PTCP	
Art. 18	Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del PTCP	commi 4,5,6,7,8,9
Art. 21	Parte strutturale del PRG	
Art. 28	Adozione della parte strutturale del PRG	comma 10
Art. 56	Adozione e approvazione del piano attuativo	comma 3
Art. 32	Varianti	comma 4
Art. 49	Limiti di utilizzo della quantità premiale	comma 2, lett. a)
Art. 51	Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici	comma 6
Art. 79	Condizioni per interventi	comma 3
Art. 56	Adozione e approvazione del piano attuativo	comma 14
Art. 54	Piano attuativo di iniziativa privata e mista	
Art. 59	Decadenza di vincoli preordinati all'esproprio e assenza del piano	comma 3

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	attuativo obbligatorio	
Art. 64	Interventi per centri storici	comma 1
Art. 95	Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi	comma 4
Art. 118	Attività edilizia senza titolo abilitativo	comma 1, lettere e) ed i), e comma 3
Art. 118	Attività edilizia senza titolo abilitativo	comma 2, lettera e)
Art. 118	Attività edilizia senza titolo abilitativo	comma 3, lettera e)
Art. 140	Controlli sui titoli e sulle opere eseguite	comma 12
Art. 124	Interventi subordinati alla SCIA	
Art. 124	Interventi subordinati alla SCIA	comma 1, lettera g)
Art. 140	Controlli sui titoli e sulle opere eseguite	comma 11
Art. 141	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	comma 2
Art. 142	Responsabilità	comma 1
Art. 147	Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo	
Art. 155	Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo	
Art. 118	Attività edilizia senza titolo abilitativo	comma 2, lett. h)
Art. 151	Demolizione di opere abusive	comma 2 e comma 4
Art. 154	Accertamento di conformità	comma 1 e comma 3
Art. 206	Certificato di rispondenza e asseverazione	comma 1
Art. 215	Competenze in materia di espropriazioni	comma 5 e comma 12
Art. 243	Ambito di applicazione	comma 1
Art. 250	Atti di indirizzo in materia sismica	comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli articoli 201, 202 e 208
Art. 258	Recupero urbanistico-edilizio	
Art. 264	Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria	Commi 13, 14 e 16

La Giunta regionale con atto n. 505 del 20 aprile 2015 ha disposto di costituirsi nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale con il ricorso sopra indicato.

A seguito di verifiche fino ad oggi effettuate con i funzionari dei Ministeri che hanno formulato i rilievi determinando il ricorso n. 46/2015, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla l.r. 1/2015, volte a superare gran parte delle eccezioni di incostituzionalità di cui al sopra citato ricorso, necessarie ad adeguare le disposizioni della legge regionale alla normativa di principio statale e comunque ritenute compatibili con l'assetto normativo regionale.

Le norme oggetto di modifica con il presente d.d.l., con riferimento alle eccezioni di incostituzionalità presenti nel ricorso 46/2015, sono contenute nei seguenti articoli della l.r. 1/2015:

Art. 1	Oggetto e definizione di governo del territorio e materie correlate	comma 2
Art. 7	Definizioni di carattere generale	comma 1, lettere b), d), m), n)
Art. 8	Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST)	comma 1, let. b) e comma 3
Art. 9	Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST	comma 4
Art. 10	Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)	comma 1
Art. 11	Contenuti del PPR	comma 1, let. d)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

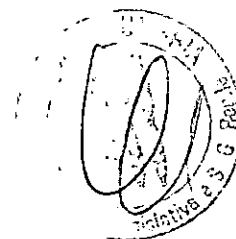
Art. 15	Adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR	comma 5
Art. 18	Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del PTCP	comma 4
Art. 32	Varianti	comma 4, let. c)
Art. 49	Limiti di utilizzo della quantità premiale	comma 2, let. a)
Art. 51	Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici	comma 6
Art. 54	Piano attuativo di iniziativa privata e mista	comma 4
Art. 79	Condizioni per interventi	comma 3
Art. 95	Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi	commi 4 e 5
Art. 118	Attività edilizia senza titolo abilitativo	comma 1, lettera i), comma 2, lettere a) ed e), comma 3, lettere d) ed e)
Art. 124	Interventi subordinati alla SCIA	comma 1, lettera g)
Art. 140	Controlli sui titoli e sulle opere eseguite	commi 11 e 12
Art. 154	Accertamento di conformità	commi 1 e 3
Art. 215	Competenze in materia di espropriazioni	commi 5 e 12
Art. 243	Ambito di applicazione	comma 1
Art. 264	Norme transitorie generali e finali in materia edilizia ed urbanistica	comma 16

Inoltre, al fine di introdurre ulteriori semplificazioni normative, adeguamenti tecnici e precisazioni anche per incongruenze tecniche emerse nella fase applicativa del testo unico, si rende necessario introdurre alcuni emendamenti all'articolato, integrando e modificando i seguenti articoli:

Art. 11	Contenuti del PPR	comma 1, let. b)
Art. 28	Adozione della parte strutturale del PRG	comma 2
Art. 32	Varianti	comma 4
Art. 47	Interventi premiali nell'ARP	commi 1 e 3
Art. 48	Misura della quantità premiale	comma 2
Art. 49	Limiti di utilizzo della quantità premiale	comma 3
Art. 64	Interventi nei centri storici	comma 1, let. a)
Art. 65	Ambiti di rivitalizzazione prioritaria - ARP	comma 2
Art. 76	Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale	comma 2
Art. 89	Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni	comma 2
Art. 91	Interventi relativi agli edifici esistenti	
Art. 95	Politiche per gli ambiti urbani e gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi	comma 3
Art. 118	Attività edilizia senza titolo abilitativo	comma 1, lettera h)
Art. 123	Procedimento per il permesso di costruire	
Art. 137	Agibilità	commi 3 e 4
Art. 178	Domanda di autorizzazione	
Art. 182	Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse	comma 1
Art. 196	Requisiti acustici passivi degli edifici	comma 1
Art. 212	Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico	comma 1, lettera d)
Art. 220	Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo	
Art. 224	Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto	comma 7

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

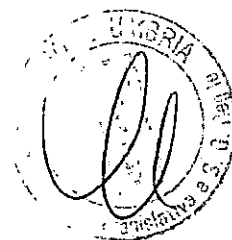
Art. 248	<i>Atti di indirizzo in materia edilizia</i>	comma 1
----------	--	---------



segue atto n. *1458* del *14.12.2015*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate".

**Art. 1**

(Modificazioni all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), le parole: *"Il governo del territorio"* sono sostituite dalle seguenti: *"Ai fini del presente TU il governo del territorio"* e le parole: *"ai fini dello sviluppo sostenibile"* sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 7)

1. Al primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2015 le parole: *"delle unità immobiliari"* sono sostituite dalle seguenti: *"degli edifici"* e le parole: *"e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti"* sono soppresse.

2. Al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2015 la parola: *"anche"* è soppressa e dopo la parola: *"opere"* sono inserite le seguenti: *"anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico,"*.

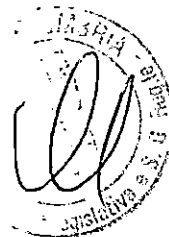
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"tecnologici"* sono aggiunte le seguenti: *"e, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"*.

segue atto n. 1438 del 14.12.2015

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le definizioni di "edificio" e di "isolato edilizio" di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI."



Art. 3
(Modificazioni all'art. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015, le parole: *"comprehensive della valorizzazione del paesaggio"* sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015, le parole: *"paesaggistiche, architettoniche e storico-tipologiche"* sono sostituite dalla seguente: *"territoriali"*.

Art. 4
(Modificazione all'art. 9)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2015, dopo la parola: *"PST"* sono aggiunte le seguenti: *“, ferma restando la prevalenza gerarchica del PPR”*.

Art. 5
(Modificazione all'art. 10)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, le parole: *"in correlazione a quanto previsto dal PST e"* sono soppresse e le parole: *"della programmazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"anche della pianificazione paesaggistica"*.

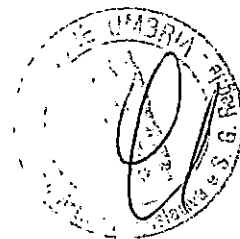
Art. 6
(Modificazioni all'art. 11)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2015, dopo le parole: *"all'interno dei paesaggi regionali"* sono aggiunte le seguenti: *“, tenendo anche conto dei valori paesaggistici e architettonici di cui al Titolo IV, Sezione II e agli articoli 95 e 96"*.

segue atto n. 1458 del 14.12.2015

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2015, la parola: "individuazione" è sostituita dalla seguente: "ricognizione".



Art. 7
(Modificazione all'art. 15)

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "comma 10" sono aggiunte le seguenti: "*assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.*".

Art. 8
(Modificazione all'art. 18)

1. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "uffici," sono aggiunte le seguenti: "*nonché assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.*".

Art. 9
(Modificazione all'art. 28)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015, le parole: "*la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed*" sono soppresse.

Art. 10
(Modificazioni ed integrazioni all'art. 32)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "paesaggistici" sono aggiunte le seguenti: "*e tenendo conto del contesto urbano circostante*".

2. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è soppressa.

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"11 bis. *La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'articolo*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8 del d.p.r. 160/2010, che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui al medesimo articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e al comma 6 o con variante di cui al comma 4, lettera b).".

**Art. 11**

(Modificazioni ed integrazione all'art. 47)

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "conservativo," sono aggiunte le seguenti: "manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,".

2. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"3. La premialità è costituita da quantità edificatorie espressa in SUC, il cui valore è determinato con le modalità previste all'articolo 48.".

Art. 12

(Modificazione all'art. 48)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "conservativo," sono aggiunte le seguenti: "manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio,".

Art. 13

(Modificazioni all'art. 49)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 1/2015, le parole: "nei limiti di cui all'articolo 95, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "tenendo conto del contesto urbano circostante".

2. Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "conservativo," sono aggiunte le seguenti: "manutenzione straordinaria," e dopo la parola: "utilizzata" sono aggiunte le seguenti: "con titolo abilitativo o piano attuativo".

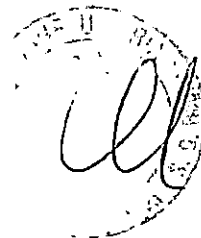
Art. 14

(Modificazione all'art. 51)

segue atto n. 1688 del 14.12.2015

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Al comma 6 dell'articolo 51 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "*interessati*" sono aggiunte le seguenti: "*e tenendo conto del contesto urbano circostante*".



Art. 15
(Modificazione all'art. 54)

1. Al comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "*(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti)*" sono aggiunte le seguenti: "*, fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articolo 231, comma 1*".

Art. 16
(Modificazione all'art. 64)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "*SUC*" sono aggiunte le seguenti: "*, l'inserimento di nuovi piani all'interno dell'edificio*".

Art. 17
(Modificazione all'art. 65)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento comunale di delimitazioni dell'ARP e la relativa documentazione sono pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio; nel caso che la delimitazione dell'ARP avvenga in sede di piano attuativo, le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'articolo 56, con i tempi ridotti della metà, sono svolte contestualmente."

Art. 18
(Modificazione all'art. 76)

1. Al comma 2 dell'articolo 76 della l.r. 1/2015, le parole: "*nelle zone agricole*" sono sostituite dalle seguenti: "*nello spazio rurale*".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 19*(Modificazione all'art. 79)*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 79 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "*luoghi*" sono aggiunte le seguenti: "*e tenendo conto del contesto urbano circostante*".

**Art. 20***(Modificazione all'art. 89)*

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 1/2015, le parole: "*per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali*" sono sostituite dalle seguenti: "*recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature*".

Art. 21*(Integrazione all'art. 91)*

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"15 bis. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 14 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata."

Art. 22*(Modificazioni all'art. 95)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per i PRG approvati successivamente al 13 novembre 1997 che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, i comuni, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore. Le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “metri lineari 600” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rispetto dei criteri stabiliti dal PTCP di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), punto 3) e delle norme statali di settore qualora determinino distanze superiori”.

3. Al comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015, le parole: “con riferimento a quelli già esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “tenendo conto del contesto urbano circostante,”.

Art. 23

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 118)

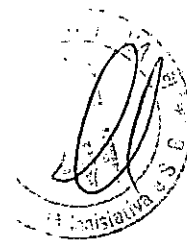
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: “utilizzabili,” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle disposizioni di cui al comma 5,”.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: “e i tunnel stagionali” sono sostituite dalle seguenti: “stagionali anche aventi tipologia a tunnel” e le parole: “alla deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955 (l.r. 11/05. Atto indirizzo per definizione tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono SUC, ai sensi art. 34 commi 2 e 3)” sono sostituite dalle seguenti: “all'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o)”.

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: “per l'autoconsumo” sono soppresse e dopo le parole: “Capo I” sono aggiunte le seguenti parole: “. Gli impianti fotovoltaici sono dimensionati per l'autoconsumo dell'edificio e delle attività connesse con potenza nominale non superiore a 50 kW”.

4. All'alinea del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: “titolo

segue atto n. 1488 del 14.12.2015



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

abilitativo," sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 5,".

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo le parole "lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "*, nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e al d.lgs. 81/2008*".

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: "compatibili con le opere di cui al presente articolo," sono sostituite dalle seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali".

7. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 1. La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127;*".

8. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, le parole: "il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127" sono soppresse.

Art. 24

(Modificazione all'art. 123)

1. Il comma 17 dell'articolo 123 della l.r. 1/2015 è soppresso.

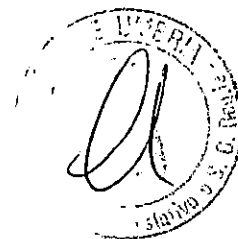
Art. 25

(Integrazione all'art. 124)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

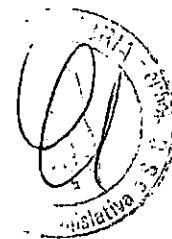
"2 bis. L'autorizzazione all'attingimento per i pozzi non domestici di cui al comma 1,

segue atto n. 1688 del 24.12.2015



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lettera g), è assentita entro trenta giorni decorsi i quali il SUAPE convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 125, comma 9, al fine di acquisire l'autorizzazione.".



Art. 26
(Modificazioni all'art. 137)

1. Al comma 3 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono aggiunte le seguenti: "o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti".

2. Al comma 4 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono aggiunte le seguenti: "o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti".

Art. 27
(Modificazioni all'art. 140)

1. Il comma 11 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, è sostituito dal seguente:

"11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione previsti all'articolo 46, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".

2. Al comma 12 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015, le parole: "relazione tecnica di cui all'articolo 118, commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "dichiarazione di asseverazione, di cui all'articolo 118, comma 2 e comma 3, lettera d)".

Art. 28
(Modificazioni all'art. 154)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, le parole: "allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato" sono sostituite dalle seguenti: "alla disciplina

segue atto n. *1148* del *14/12/2015*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati" e all'ultimo periodo dopo le parole: "all'articolo 147" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente al solo mutamento di destinazione d'uso, senza opere edilizie,".

2. Al comma 3 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, dopo le parole "all'articolo 123" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione del silenzio assenso di cui al comma 13 dello stesso articolo 123."

Art. 29

(Modificazione ed integrazione all'art. 178)

1. Al comma 1 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "esistenti," sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis e 6 ter,".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015 sono aggiunti i seguenti:

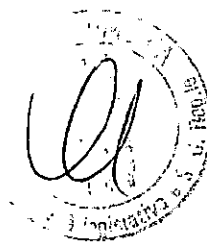
"6 bis. La realizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 30.000 volt che si diramano dagli impianti esistenti o autorizzati ai sensi del presente articolo, entro un raggio di mille metri, concernenti nuove realizzazioni, rifacimento o di adeguamento o variazione di tracciato di reti e impianti esistenti, richieste di nuovi allacci o potenziamento di quelli esistenti, costituiscono opere edilizie libere di cui all'articolo 118, comma 1, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 118, comma 5 e all'articolo 179. Il soggetto competente informa il comune della realizzazione dell'intervento di cui sopra, prima dell'inizio dei lavori.

6 ter. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 bis che si diramano oltre un raggio di mille metri dagli impianti esistenti o autorizzati, sono sottoposti alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 125, salvo che non si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o adeguamento di reti o impianti esistenti o per ovviare a situazioni di pericolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera a).".



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 30***(Modificazione all'art. 182)*

1. Al comma 1 dell'articolo 182 della l.r. 1/2015, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "e il Comune possono" e dopo la parola: "indifferibilità" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per garantire la fruibilità di aree pubbliche".

**Art. 31***(Modificazione all'art. 196)*

1. Al comma 1 dell'articolo 196 della l.r. 1/2015, dopo le parole: "lettera f)" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio".

Art. 32*(Modificazione all'art. 212)*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 212 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le seguenti: ", dell'Agenzia Forestale regionale".

Art. 33*(Modificazioni all'art. 215)*

1. Al comma 5 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015, le parole: "commi 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4" e dopo le parole: "l. 166/2002" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articoli 231, comma 1".

2. Al comma 12 dell'articolo 215 della l.r. 1/2015, le parole: "I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 34

(Integrazione all'art. 220)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "definitivo" sono aggiunte le seguenti: "o esecutivo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 220 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale le opere di infrastruttura, comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 2, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'articolo 221."

Art. 35

(Modificazione all'art. 224)

1. Al primo e secondo periodo del comma 7 dell'articolo 224 della l.r. 1/2015, dopo la parola "definitivo", ove ricorre, sono aggiunte le seguenti: "ed esecutivo".

Art. 36

(Modificazione all'art. 243)

1. Al comma 1 dell'articolo 243 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "distanze," sono aggiunte le seguenti: "ferme restando le disposizioni del codice civile,".

Art. 37

(Modificazione all'art. 248)

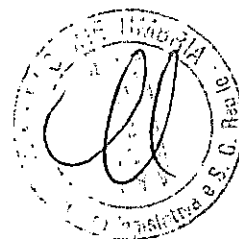
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 248 della l.r. 1/2015 è soppressa.

Art. 38

(Modificazione all'art. 264)

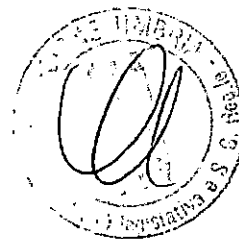
1. Al comma 16 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015, dopo la parola "costituisce" sono aggiunte le seguenti: "anche richiesta di" e le parole: "settore, salvo che l'autorità idraulica

segue atto n. 1488 del 14.12.2015



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competente ne comunichi entro 30 giorni il diniego ai sensi della legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche)." sono sostituite dalle seguenti: "settore. Ai fini dell'autorizzazione annuale ai sensi della legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche) si applica quanto previsto all'articolo 124, comma 2 bis."



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di Riferimento

NOTE

Nota al titolo della Legge:

- La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate" è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6.

Nota all'articolo 1:

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1

(Oggetto e definizione di governo del territorio e
materie correlate)

Omissis

2. Ai fini del presente TU il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio nelle materie attinenti l'urbanistica e l'edilizia, compresa la disciplina antisismica.

Omissis"

Note all'articolo 2:

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7

(Definizioni di carattere generale)

1. Ai fini del presente TU si definiscono:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva degli edifici e non comportino modifica della destinazione d'uso. Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della destinazione d'uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il cambio di destinazioni d'uso per attività con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne nonché l'aumento delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, di sagoma ed area di sedime preesistenti, nell'inserimento di strutture in aggetto e balconi, senza comunque incremento del volume complessivo dell'edificio originario, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici, *nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.*

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo



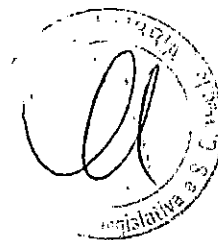
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

- 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;
- 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione fatto salvo il disposto degli articoli 87 e 87bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nonché le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;
- 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti, ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;
- 6) le opere pertinenziali di edifici di cui all'articolo 21 delle norme regolamentari, Titolo I, Capo I attuative del presente TU, che comportino nuova superficie utile coperta ai sensi dell'articolo 17 delle stesse norme regolamentari;
- 7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

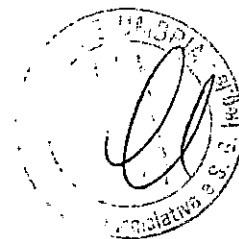
f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale;

g) "opere interne", quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti;



h) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il valore complessivo del lavoro da realizzare nello specifico cantiere e il costo della manodopera necessaria alla sua realizzazione;

i) "titolo abilitativo", si intende la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed il permesso di costruire;

l) "attività di servizi", si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;

m) "edificio", l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

n) "isolato edilizio", si intende una costruzione delimitata da spazi aperti su ogni lato e la costruzione stessa si considera divisa in più isolati edilizi per le parti rese strutturalmente indipendenti da giunti sismici di adeguata ampiezza;

o) "unità immobiliare", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente TU, deve assicurare in modo autonomo i requisiti di funzionalità per il corretto svolgimento dell'attività residenziale, produttiva o per servizi;

p) "situazioni insediative e insediamenti del PRG", sono gli insediamenti caratterizzati da trasformazioni territoriali e tessuti insediativi per i quali il PRG definisce l'insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV;

q) "ambito di trasformazione", parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate, anche non contigue, delimitati dal PRG, parte operativa, attuati con uno o più piani attuativi;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

r) "centri storici", gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico;

s) "rete escursionistica", è la rete di mobilità ecologica costituita dall'insieme degli itinerari pedonali, ciclabili, ciclopedonali e delle ippovie, sviluppati preferibilmente su percorsi riservati o su sentieri, strade vicinali, interpoderali, ferrovie dismesse o altri percorsi censiti dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione, nonché sulle infrastrutture della rete viaria ordinaria;

t) "infrastrutture per la mobilità", sono la rete stradale, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa, i porti, le aree di parcheggio, la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione V.

l bis. Le definizioni di "edificio" e di "isolato edilizio" di cui rispettivamente alle lettere m) e n) del comma 1, non hanno rilevanza ai fini della normativa in materia di protezione civile e sismica di cui al Titolo VI, Capo VI."

**Nota all'articolo 3:**

- Il testo vigente dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8

(Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST))

1. Il PST, in coordinamento con gli strumenti regionali di programmazione economico-finanziaria, nonché con i riferimenti programmatici europei e nazionali:

a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

b) è strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale e degli enti locali, nonché strumento per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;

c) esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;

d) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali, nazionali e interregionali;

e) individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali perseguendo il rapporto coerente tra la localizzazione delle funzioni e dei servizi, il sistema della mobilità e delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche.

Omissis

3. Il PST indica le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale ed ambientale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema ed alla valorizzazione delle specificità *territoriali* dell'Umbria.

Omissis"

Nota all'articolo 4:

- Il testo vigente dell'articolo 9, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9
(Procedimento di formazione, adozione e
approvazione del PST)

Omissis

4. L'attività di pianificazione degli enti locali è svolta in coerenza con il PST, *ferma restando la prevalenza gerarchica del PPR.*

Omissis"

Nota all'articolo 5:

- Il testo vigente dell'articolo 10, alinea della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10
(Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR))

1. Il PPR è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, tenendo conto *anche della pianificazione paesaggistica* delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio, al fine di:

Omissis"

Nota all'articolo 6:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Il testo vigente dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11
(Contenuti del PPR)

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 143, comma 1 del d.lgs. 42/2004 e ad implementazione della disciplina urbanistico-edilizia del PRG, comprendono in particolare:

Omissis

b) la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'articolo 15, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali, *tenendo anche conto dei valori paesaggistici e architettonici di cui al Titolo IV, Sezione II e agli articoli 95 e 96;*

d) la *ricognizione* dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione;

Omissis"

Nota all'articolo 7:

- Il testo vigente dell'articolo 15, comma 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15
(Adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR)

Omissis

5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste all'articolo 32, comma 4, lettera j) e comma 10, *assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1.*

Omissis"

Nota all'articolo 8:

- Il testo vigente dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18
(Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del PTCP)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Omissis

4. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 3. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, *nonchè assicurando la necessaria partecipazione degli organi ministeriali per quanto previsto all'articolo 13, comma 1*, convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano le province.



Omissis"

Nota all'articolo 9:

- Il testo vigente dell'articolo 28, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 28

(Adozione della parte strutturale del PRG)

Omissis

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel BUR e la pubblicazione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'albo pretorio, nonché attraverso eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) di cui all'articolo 254. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, trasmette il PRG alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG adottato.

Omissis"

Nota all'articolo 10:

- Il testo vigente dell'articolo 32 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

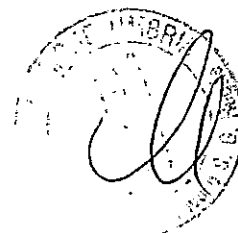
"Art. 32

(Varianti)

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, per il recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 29, comma 8, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 28, comma 2 e seguenti, e articolo 30, commi 2 e 3, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà.



3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e successive modificazioni e dal Titolo VII, Capo II, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 28, comma 2 e seguenti, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed i tempi sono ridotti della metà e sono inviate alla provincia. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 29 o comunica di non doverla attivare.

4. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d'uso di insediamenti, purché compatibili, nonché alle norme tecniche di attuazione;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) varianti alle altezze massime nel rispetto dei vincoli paesaggistici e tenendo conto del contesto urbano circostante;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative, fatto salvo quanto previsto all'articolo 74 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio);

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali, di cui al Capo V;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relative a zone boscate;

[h) varianti di cui all'articolo 263, comma 3;] Soppressa

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale;

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR;

k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici;

l) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 89, commi 3 e 4;

m) varianti volte alla eliminazione o riduzione di insediamenti del PRG, nonché varianti volte alla modifica della destinazione d'uso degli stessi insediamenti, nel caso di istanze presentate dai proprietari o aventi titolo delle aree interessate.

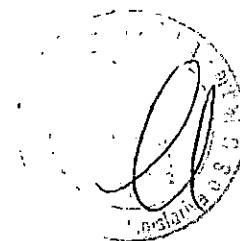
5. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 31. Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lettera a). Per le varianti di cui al presente comma, nonché quelle che riguardano quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, i tempi di deposito e pubblicazione, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente TU, sono ridotti della metà.

6. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 23, 24, 25, e 29 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dal presente TU, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla l.r. 8/2011. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti e di tutti i procedimenti previsti dal presente TU sono ridotti della metà. Entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 24, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. Per i procedimenti di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 il comune, entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della proposta progettuale di intervento, si esprime sull'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o sull'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'impianto produttivo o per servizi rappresentate nella proposta stessa.



7. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, esprime il parere di cui all'articolo 28, commi 10 e 11.

8. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 30, commi 2 e 3.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione e di normative regionali, nonché di piani di settore sovraordinati immediatamente applicabili.

10. I comuni possono adottare, con le procedure previste ai commi 3, 6, 7, 8 e 9, anche a mezzo di piano attuativo, varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della l.r. 2 settembre 1974, n. 53, della l.r. 18 aprile 1989, n. 26, della l.r. 17 aprile 1991, n. 6 e della l.r. 10 aprile 1995, n. 28), purché non comportino la riduzione complessiva delle dotazioni territoriali e funzionali e non incrementino la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente. Le varianti che comportano la modifica delle aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate. Le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria non si applicano per le varianti:

a) necessarie a localizzare o realizzare opere o servizi pubblici, nuovi insediamenti di edilizia

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

residenziale pubblica o sociale e quelle per apporre vincoli espropriativi, nonché per valorizzare il patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

b) connesse all'attuazione dei programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV;

c) per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;

d) finalizzate alla individuazione di aree produttive in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla l. 662/1996 e per gli interventi di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010.

11. I procedimenti di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, come disciplinati al comma 6, si applicano a tutte le attività produttive e per servizi.

11 bis. La modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, che non sono poste in contiguità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera a), deve essere effettuata attuando il procedimento di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e al comma 6 del presente articolo o con variante di cui al comma 4, lettera b).".

Nota all'articolo 11:

- Il testo vigente dell'articolo 47, commi 1 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 47

(Interventi premiali negli Ambiti di
Rivitalizzazione Prioritaria (ARP))

1. I comuni approvano, all'interno degli ARP di cui all'articolo 60, comma 1, lettera a), programmi urbanistici o piani attuativi, nonché programmi urbani complessi o attraverso titoli abilitativi condizionati alla stipula di convenzione o atto d'obbligo, finalizzati al restauro, risanamento conservativo, *manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio*, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati edilizi situati prevalentemente, in termini di SUC, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP, per quanto previsto all'articolo 61.

Omissis

3. La premialità è costituita da quantità edificatorie espressa in SUC, il cui valore è determinato con le modalità previste all'articolo 48.

Omissis"

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINota all'articolo 12:

- Il testo vigente dell'articolo 48, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 48
(Misura della quantità premiale)

Omissis

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo degli interventi di restauro, risanamento conservativo, *manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell'edificio*, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli obblighi di legge, nonché delle eventuali demolizioni di manufatti finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici ed è determinato con il ricorso all'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione dell'intervento. Il costo è documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal progettista."

Nota all'articolo 13:

- Il testo vigente dell'articolo 49, comma 2, lettera a) e comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 49
(Limiti di utilizzo della quantità premiale)

Omissis

2. L'utilizzo delle quantità premiali:

a) può comportare il superamento delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici *tenendo conto del contesto urbano circostante*;

Omissis

3. La quantità premiale è utilizzata *con titolo abilitativo o piano attuativo* contestualmente o successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, *manutenzione straordinaria*, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel piano o nel permesso di costruire condizionato a convenzione o atto d'obbligo di cui all'articolo 47, comma 1 e può essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all'ARP, ma esterni al centro storico."

Nota all'articolo 14:

segue atto n. 1438 del 14/12/2015

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

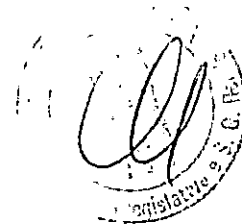
- Il testo vigente dell'articolo 51, comma 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 51

(Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici)

Omissis

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati sino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati e *tenendo conto del contesto urbano circostante.*

**Nota all'articolo 15:**

- Il testo vigente dell'articolo 54, comma 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 54

(Piano attuativo di iniziativa privata e mista)

Omissis

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi con le modalità espropriative previste all'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), *fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articoli 231, comma 1.*

Nota all'articolo 16:

- Il testo vigente dell'articolo 64, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 64

(Interventi nei centri storici)

1. Nei centri storici sono consentiti, senza il piano attuativo, i seguenti interventi ad attuazione diretta:

a) interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e di ristrutturazione edilizia che non comporti aumento della SUC, *l'inserimento di nuovi piani all'interno dell'edificio*, o modifiche della sagoma e dell'area di sedime preesistenti;

Omissis".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nota all'articolo 17:

- Il testo vigente dell'articolo 65, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 65

(Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP))

Omissis

2. Il provvedimento comunale di delimitazione dell'ARP e la relativa documentazione sono *pubblicati nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'Albo Pretorio* e nel caso che la delimitazione dell'ARP avvenga in sede di piano attuativo, le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'articolo 56 con i tempi ridotti della metà, sono svolte contestualmente.

Omissis".

Nota all'articolo 18:

- Il testo vigente dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 76

(Interventi di ampliamento degli edifici a
destinazione residenziale)

Omissis

2. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti *nello spazio rurale* e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1.

Nota all'articolo 19:

- Il testo vigente dell'articolo 79, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 79

(Condizioni per gli interventi)

Omissis

3. L'altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all'articolo 77, comma 2, e all'articolo 78, fino ad un massimo di metri lineari 3.50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

architettoniche e paesaggistiche dei luoghi e
tenendo conto del contesto urbano
circostante.”.

Nota all'articolo 20:

- Il testo vigente dell'articolo 89, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 89
(Disposizioni di carattere generale e
competenze dei comuni)

Omissis

2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenti alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l'irrigazione e di opere pertinenti. E' consentita nello spazio rurale la realizzazione delle strutture per l'esercizio dell'attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all'area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita l'apposizione di tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature.

Omissis”.

Nota all'articolo 21:

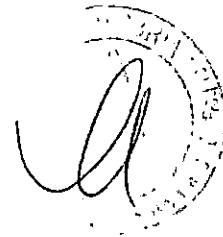
- Il testo vigente dell'articolo 91, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 91
(Interventi relativi agli edifici esistenti)

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di SUC. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.



2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 89, comma 4.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 4, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, classificato come "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra" ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 420/2007 possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e a distanza non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), con esclusione di quelle commerciali.

6. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante.



7. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

8. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per attività connesse all'attività agricola.

9. Le attività agrituristiche, di fattorie didattiche e di fattorie sociali di cui alla l.r. 16/2014 sono consentite negli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola, esistenti alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente con le modalità previste ai commi 6 e 8.

10. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 8, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati. Gli edifici devono ricadere, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, da effettuare con le stesse modalità di cui al comma 6, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, misurando la distanza non superiore a cinquanta metri da questi. Il cambiamento di destinazione d'uso è limitato ad una SUC di duecento metri quadrati per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997. Nel caso di proprietà fondiaria avente superficie superiore a cento ettari, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rapporto, non frazionabile, pari a duecento metri quadrati di SUC ogni cento ettari di superficie territoriale, escluse le aree boscate, anche derivante da frazionamento o trasferimento della proprietà successivamente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

al 13 novembre 1997, considerando eventuali interventi già realizzati alla data di entrata in vigore del presente TU. La superficie di duecento metri quadrati deve comunque costituire un unico edificio.

11. Negli interventi di cui al comma 10 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. Gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti, possono essere utilizzati ai fini agrituristici, nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 88, comma 2.

12. Al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, è consentita la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 10, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di metri lineari mille.

13. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 6 e 10, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento che può comportare modifica delle previsioni dell'eventuale piano attuativo approvato. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

14. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 10, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 90, comma 2, considerando la SUC degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale se aventi superficie superiore a ettari uno.

15. Gli interventi di cui al presente articolo si applicano anche nelle aree agricole



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

disciplinate dai piani di bacino di cui al d.lgs. 152/2006, purché non interessino aree classificate a rischio di frana da tali piani e con l'esclusione degli interventi di cui al comma 5 che ricadono in fascia "A" a rischio idraulico.

15 bis. Il vincolo di asservimento dei terreni di cui al comma 14 decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata."

**Nota all'articolo 22:**

- Il testo vigente dell'articolo 95, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 95

(Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi)

1. La programmazione e la pianificazione territoriale perseguono i seguenti obiettivi:

a) riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;

b) sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive contenendo il consumo di suolo agricolo entro i limiti di cui al comma 3;

c) qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

d) realizzazione dei sistemi di mobilità, comprese le basi logistiche di interscambio e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;

e) riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera;

f) valorizzazione di parchi urbani territoriali e la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con le piste ciclabili, ciclopedonali e le strade vicinali;

g) recupero e riqualificazione delle aree industriali dismesse, valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

industriale, completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;

h) individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti ed un loro migliore inserimento ambientale;

i) favorire gli interventi di riqualificazione urbana e di ristrutturazione urbanistica delle aree urbane degradate, nonché la realizzazione e la riqualificazione delle aree destinate ad impianti a rischio di incidente rilevante;

l) raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità;

m) favorire le condizioni ottimali per la connessione con infrastrutture in fibra ottica.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, i nuovi insediamenti individuati dal PRG, assicurano:

a) la contiguità con ambiti e insediamenti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione nel rispetto della rete ecologica;

b) le condizioni ottimali per il trattamento dei reflui, nonché per un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;

c) l'accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;

d) la non utilizzazione delle aree in presenza di un rilevante rischio idraulico di esondazione e di frana;

e) la non compromissione delle aree e degli insediamenti di valore storico culturale, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi;

f) la tutela delle risorse naturali dell'ambiente e il rispetto delle caratteristiche storico morfologiche;

g) la distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non inferiore a metri lineari 500;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

h) il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici al fine di favorire l'utilizzo di energia solare.

3. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi, nonché di favorire il contenimento dell'uso del suolo agricolo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, nei PRG possono essere previsti incrementi di aree per insediamenti entro il limite del dieci per cento delle previsioni in termini di superfici territoriali esistenti nello strumento urbanistico generale vigente alla data del 13 novembre 1997. E' fatta salva la necessità di riduzione della percentuale di incremento delle aree di cui sopra al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio. Le suddette limitazioni non tengono conto delle superfici per le premialità e le compensazioni come previsto all'articolo 43, nonché per le varianti urbanistiche relative ai procedimenti di cui all'articolo 32, comma 6, e per le opere pubbliche.

3 bis. Per i PRG approvati successivamente al 13 novembre 1997 che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, i comuni, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore. Le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale.

4. Gli insediamenti del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittigenici di cui all'articolo 93 o attività a rischio di incidente rilevante, situate all'interno del territorio comunale di riferimento determinando distanze inferiori a metri lineari 600, fatto salvo il rispetto dei criteri stabiliti dal PTCP di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), punto 3) e delle norme statali di settore qualora determinino distanze superiori. La suddetta distanza non si applica per la realizzazione di singoli edifici residenziali.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. La provincia in sede di esame del PRG, verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza *tenendo conto del contesto urbano circostante*, in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.

Omissis".



Nota all'articolo 23:

Il testo vigente dell'articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 118

(Attività edilizia senza titolo abilitativo)

1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, *nonché delle disposizioni di cui al comma 5*, i seguenti interventi:

- a) la manutenzione ordinaria;
- b) l'eliminazione di barriere architettoniche relative ad edifici ed aree che non riguardi interventi sulle parti strutturali dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;
- d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 3 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, comprese le opere e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità;
- e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g);
- f) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;
- g) le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi gli interventi per impianti idraulici agrari, le strutture a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

protezione dei pozzi, la realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende e tettoie mobili con strutture aperte di modeste dimensioni per le attività zootecniche, cisterne anche interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;



h) le serre mobili stagionali anche aventi tipologia a tunnel, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui all'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera o) con altezza massima al colmo di ml. 4,50;

i) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I. *Gli impianti fotovoltaici sono dimensionati per l'autoconsumo dell'edificio e delle attività connesse con potenza nominale non superiore a 50 kW;*

l) le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori, nonché per il prelievo venatorio di cui all'articolo 89, comma 2, terzo periodo.

2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, fatto salvo quanto previsto al comma 5, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e fermo restando quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e), *nonché le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti, sempreché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e d.lgs. 81/2008;*

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) la realizzazione di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili dall'esterno, raggiungibili dall'interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I e del sottosuolo pubblico;

d) gli interventi di cui all'articolo 155, comma 6 in materia di cambio d'uso di parti di edifici;

e) le modifiche interne di carattere edilizio, *sempre che non riguardino le parti strutturali* dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale;

f) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00;

g) le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;

h) mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'articolo 155, comma 3.

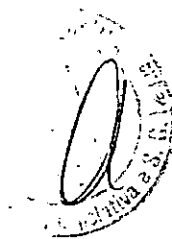
3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:

a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, fatti salvi i casi in cui queste possono essere sostituite da autocertificazione;

b) le necessarie certificazioni o asseverazioni comunque denominate, rese da tecnici abilitati a termini di legge;

c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed f) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l'eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese;

d) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed h) la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e ai regolamenti per l'attività edilizia vigenti. Tale dichiarazione non è dovuta per le opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, e lettera e) ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 96 e 97 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 1. *La dichiarazione assevera altresì il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 127;*



e) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato.

4. Sono esclusi dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la manutenzione ordinaria, quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera b).

5. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, come previsto all'articolo 114, comma 11, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.

6. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato certificano o autocertificano gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.”.

Nota all'articolo 24:

- Il testo vigente dell'articolo 123 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 123

(Procedimento per il permesso di costruire)

1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dall'articolo 122, è presentata al SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da normative o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali contengono anche la classificazione degli edifici in attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 114, comma 7 o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, e quella di cui agli articoli 127 e 128 nonché gli eventuali assensi comunque denominati di cui all'articolo 113, comma 4 e l'eventuale copia dei pareri previsti agli articoli 128 e 129. Il provvedimento finale sulla domanda è adottato ai sensi del comma 9 entro settantacinque giorni complessivi dalla data di presentazione della domanda stessa, fatti salvi i casi di interruzione di termini del procedimento previsti dal presente articolo e quanto previsto al comma 13 in materia di silenzio-assenso.

3. Qualora sia accertata l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento comunale per l'attività edilizia, da altre normative o disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale, deve essere dichiarata l'irricevibilità della domanda entro dieci giorni dalla presentazione della medesima.

4. Nel caso in cui, ai fini del permesso di costruire, sia necessaria l'acquisizione della VAS, oppure della valutazione di incidenza, il SUAPE comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all'interessato una

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

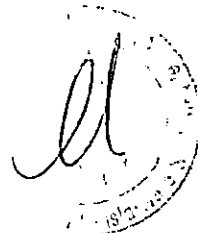
dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni, ferma restando la possibilità di acquisire la valutazione di incidenza nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 113, comma 4.

5. Il SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990.

6. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi del SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 113, comma 4, sempre che gli stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Il responsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all'adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

7. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il parere di cui all'articolo 112, comma 7, in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1.

8. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 7, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l'interessato non provveda all'integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 6, comunque non oltre i venti giorni assegnati all'interessato.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

9. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile del SUAPE entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 6. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 113, comma 4, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.



10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il parere è acquisito in applicazione del comma 6 e il termine di cui al comma 9 decorre dall'acquisizione del parere medesimo. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.

11. Il SUAPE, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

12. L'interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare alla domanda di rilascio del permesso di costruire e, in tal caso, il SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.

13. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 6 e 9 per l'adozione del provvedimento finale e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2. È fatto salvo comunque il potere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990.

14. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 116 e 121, l'inizio dei lavori è condizionato all'avvenuta presentazione al comune della documentazione di cui all'articolo 114, commi 10 e 11.

15. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 13, l'esistenza del titolo è provata dalla copia dell'istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente visti dal SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.

16. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell'istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia.

[17. *Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.*] Soppresso”.

Nota all'articolo 25:

- Il testo vigente dell'articolo 124 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 124
(Interventi subordinati alla SCIA)

1. Sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 118 e 119, ed inoltre:

a) gli interventi di cui all'articolo 119, disciplinati da piani attuativi;

b) le varianti a permessi di costruire o a SCIA, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla SUC, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 119. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 4 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, nonché i manufatti a struttura leggera ed i servizi igienici in zona agricola di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), delle stesse norme regolamentari;

d) gli interventi dell'articolo 118, commi 1 e 2, con esclusione della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, secondo quanto previsto all'articolo 118, comma 4;

e) gli interventi di modifica della destinazione d'uso secondo quanto previsto all'articolo 155, comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, comma 2, lettera e);

f) gli interventi relativi ad opere di urbanizzazione primaria realizzati da soggetti privati non riconducibili alle opere pertinenziali, fermo restando quanto previsto all'articolo 212 ed in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni di cui all'articolo 21, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);

g) i pozzi domestici e non domestici fino alla prima falda utile.

2. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti per l'attività edilizia, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista o da altri tecnici abilitati, con le modalità di cui all'articolo 125, commi 1 e 2.

2 bis. L'autorizzazione all'attingimento per i pozzi non domestici di cui al comma 1, lettera g), è assentita entro trenta giorni decorsi i quali il SUAPE convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 125, comma 9, al fine di acquisire l'autorizzazione."

Nota all'articolo 26:

- Il testo vigente dell'articolo 137, commi 3 e 4 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 137
(Agibilità)

Omissis

3. Per gli interventi non compresi al comma 2 anche sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, lettere a), c) e d),

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tiene luogo dell'agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti, e, per presa visione, dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 380/2001.



4. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 2 e 3, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa congiuntamente al direttore dei lavori o in mancanza di questo, da un tecnico incaricato che assolve agli stessi adempimenti, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e ad effettuare gli adempimenti previsti ai medesimi commi 2 e 3.

Omissis"

Nota all'articolo 27:

- Il testo vigente dell'articolo 140 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 140

(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)

Omissis

11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione previsti all'articolo 46, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

12. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, commi 12 e 13, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione di asseverazione, di cui all'articolo 118, comma 2 e 3, lettera d), comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Omissis"

Nota all'articolo 28:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Il testo vigente dell'articolo 154, commi 1 e 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 154
(Accertamento di conformità)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 143, comma 3, 144, comma 1, 145, comma 1, 146, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il titolo a sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme *alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.* Per le violazioni di cui all'articolo 147, *limitatamente al solo mutamento di destinazione d'uso, senza opere edilizie,* il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

Omissis

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 123, *con esclusione del silenzio assenso di cui al comma 13 dello stesso articolo 123.* Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 141.

Omissis"

Nota all'articolo 29:

- Il testo vigente dell'articolo 178 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 178
(Domanda di autorizzazione)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, *fatto salvo quanto previsto ai commi 6bis e 6 ter*, deve essere presentata alla provincia o al comune ai sensi degli articoli 110, comma 1, lettera b) e 111, comma 6, corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l'impatto con l'ambiente.

2. Gli impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minore pregiudizio alle operazioni agricole ed all'ambiente.

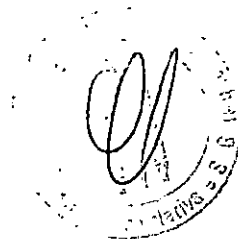
3. Alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni, pareri o assensi prescritti dalla legislazione vigente in materia, compresi gli adempimenti di cui all'articolo 179, ovvero la richiesta da parte del soggetto proponente di acquisirli con apposita conferenza di servizi che il responsabile del procedimento dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a convocare.

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 179 e, nel caso che l'autorizzazione rientri nelle competenze della provincia, al comune territorialmente interessato.

5. La provincia e il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 110, comma 1, lettera b) e 111, comma 6, concernenti progetti di elettrodotti di rilevante dimensione, possono convocare apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.

6. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma 1 e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate dagli impianti stessi.

6 bis. La realizzazione, da parte dei soggetti competenti, delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 30.000 volt che si diramano dagli impianti esistenti o autorizzati ai sensi del presente articolo, entro un raggio di mille metri, concernenti nuove realizzazioni, rifacimento o di adeguamento o variazione di tracciato di reti e impianti esistenti, richieste di nuovi allacci o potenziamento di quelli esistenti, costituiscono



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

opere edilizie libere di cui all'articolo 118, comma 1, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'articolo 118, comma 5 e all'articolo 179. Il soggetto competente informa il comune della realizzazione dell'intervento di cui sopra, prima dell'inizio dei lavori.

6 ter. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 bis che si diramano oltre un raggio di mille metri dagli impianti esistenti o autorizzati, sono sottoposti alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 125, salvo che non si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o adeguamento di reti o impianti esistenti o per ovviare a situazioni di pericolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera a).".

Nota all'articolo 30:

- Il testo vigente dell'articolo 182, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 182
(Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse)

1. La Giunta regionale e il comune possono ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità, nonché per garantire la fruibilità di aree pubbliche."

Nota all'articolo 31:

- Il testo vigente dell'articolo 196 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 196
(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all'articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINota all'articolo 32:

- Il testo vigente dell'articolo 212, comma 1, lettera d) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 212
(Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni e opere di interesse pubblico)

1. Le disposizioni del Titolo V, fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, non trovano applicazione per:

Omissis

d) le opere della Regione, dell'Agenzia Forestale regionale e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;

Omissis"

Nota all'articolo 33:

- Il testo vigente dell'articolo 215, comma 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 215
(Competenze in materia di espropriazioni)

Omissis

5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 54, commi 3 e 4, si procede a norma dell'articolo 27, comma 5 della l.166/2002, fermo restando per il calcolo dell'indennità di espropriazione, quanto previsto all'articolo 231, comma 1.

Omissis

12. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

società di servizi ai fini delle attività preparatorie."

Nota all'articolo 34:

- Il testo vigente dell'articolo 220 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 220

Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)

1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;

b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole e nelle aree boscate;

c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal d.p.r. 753/1980;

d) opere di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);

e) opere di cui all'articolo 338 del r.d. 1265/1934;

f) opere connesse all'attività aeroportuale di cui all'articolo 102, individuate dalla strumentazione urbanistica;

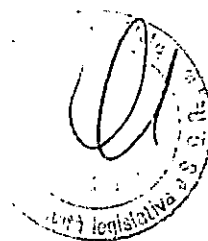
g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al d.lgs. 285/1992 integrato dal d.p.r. 495/1992, così come prescritto anche agli articoli 17, comma 1, lettera b) punto 2, 97, 100, comma 1 e 175;

h) le opere relative a infrastrutture e dotazioni territoriali previste nel procedimento di modifica del piano attuativo di cui all'articolo 58.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1 bis. Qualora sussista la conformità con lo strumento urbanistico generale le opere, comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 2, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo, con il quale viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ferme restando le procedure di pubblicità di cui all'articolo 221. "

Nota all'articolo 35:

- Il testo vigente dell'articolo 224, comma 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 224
(Disposizioni sulla redazione e approvazione
del progetto)

Omissis

7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo *ed esecutivo*, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo *ed esecutivo*, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del comma 6."

Nota all'articolo 36:

- Il testo vigente dell'articolo 243, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 243
(Ambito di applicazione)

1. La disciplina concernente le distanze, *ferme restando le disposizioni del codice civile*, le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), in materia, rispettivamente, di distanze, di standard e di zone territoriali omogenee, anche ai sensi dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Omissis"

Nota all'articolo 37:

- Il testo vigente dell'articolo 248, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 248**(Atti di indirizzo in materia edilizia)**

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del d.p.r. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;

b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 1 e all'articolo 125, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 118 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste ai fini dell'attività edilizia;

d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 115;

[e) stabilire le modalità in materia di controllo delle attività edilizie, di cui all'articolo 140;]
Soppressa

f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno;

g) individuare per gli insediamenti produttivi, compresi quelli agricoli, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia;

i) definire sistemi informativi e servizi on-line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

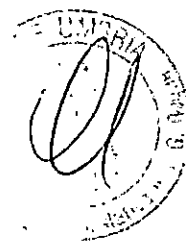
gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h);

l) definire il contenuto del regolamento viario tipo di cui all'articolo 169;

m) definire il disciplinare tecnico per la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 163 nonché i requisiti di cui all'articolo 165, comma 1;

n) definire i contenuti, le condizioni e le limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 5 dell'articolo 90;

o) individuare le tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono SUC di cui all'articolo 90, comma 2."

**Nota all'articolo 38:**

- Il testo vigente dell'articolo 264, comma 16 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 264

(Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria)

Omissis

16. La domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi autorizzati, previo pagamento annuale dei canoni e diritti previsti, costituisce *anche richiesta di autorizzazione* annuale all'attingimento fino alla conclusione del procedimento di concessione senza obbligo di ulteriori formalità o istanze e comunque nei limiti fissati dalle normative di settore. Ai fini dell'autorizzazione annuale ai sensi della legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche) si applica quanto previsto all'articolo 124, comma 2 bis."



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico
Governo del territorio e materie correlate.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 14/12/2015

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale
dell'Umbria e cultura

OGGETTO: Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico
Governo del territorio e materie correlate.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 14/12/2015

Assessore Fernanda Cecchini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

Ambito di coordinamento
Territorio, infrastrutture e mobilità

OGGETTO: Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico
Governo del territorio e materie correlate

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'Ambito di Coordinamento.

Perugia, lì 11/12/2015

IL COORDINATORE
DIEGO ZURLI

17 DIC. 2015

Perugia, lì
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO